



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5471

SEDUTA DEL 09/12/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
DEBORA MASSARI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini
Su proposta dell'Assessore Franco Lucente

Oggetto

SISTEMATIZZAZIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI CUI AGLI ARTT.44, 45 E 46 DELLA LR 6/2012 - AGGIORNAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA D.G.R. X/7390 DEL 20 NOVEMBRE 2017 E SS.MM.II.

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Silvio Landonio

Il Dirigente Silvio Landonio

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007;
- la Comunicazione della Commissione sugli orientamenti interpretativi concernenti il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, con particolare riferimento al paragrafo 2.4 "Compensazioni di servizio pubblico";
- il D.lgs. n. 422 del 19 novembre 1997, "Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 della legge 15/03/1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. n. 6 del 04 aprile 2012, "Disciplina del settore dei trasporti" ed in particolare l'art. 15 comma 3 "Sistema di monitoraggio" e gli artt. 44 "Sistema tariffario regionale", 45 "Agevolazioni per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale" e 46 "Controllo e sanzioni a carico degli utenti e delle aziende dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale";
- il R.R. n. 4 del 10 giugno 2014, "Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, L.R. 6/2012)" ed in particolare l'art. 28 "Agevolazioni e gratuità - Art. 44, comma 4, lettera m, e art. 45 della Legge" e l'art. 29 "Tessere di riconoscimento - Art. 44, comma 4, lettera d), della Legge";

RICHIAMATE in particolare le Delibere di Giunta Regionale aventi ad oggetto la disciplina delle agevolazioni tariffarie, in attuazione delle disposizioni normative sopra citate:

- la D.G.R. n. X/7390 del 20 novembre 2017 "Sistematizzazione e semplificazione della disciplina relativa alle agevolazioni tariffarie in attuazione degli artt. 44, 45 e 46 della L.R. n. 6/2012" la D.G.R. n. XI/929 del 03 dicembre 2018 "Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie regionali di cui al regolamento regionale n. 4/2014; approvazione schema di convenzione tra regione Lombardia e le aziende di trasporto pubblico regionale e locale per la gestione delle agevolazioni tariffarie regionali; valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie regionali di trasporto pubblico per l'anno 2018";
- la D.G.R. n. XI/3559 del 14 settembre 2020 "Agevolazioni tariffarie regionali "Io Viaggio Ovunque in Lombardia – Agevolata" (IVOLA) disciplinate dalla D.G.R. n. 7390/2017 e ss.mm.ii: disposizioni applicative dell'articolo 215 del D.L. 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020, relativo al riconoscimento dei rimborsi per il mancato utilizzo dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19; ulteriori disposizioni in merito al procedimento sanzionatorio, nonché al procedimento di rimborso ordinario";
- la D.G.R. n. XI/4014 del 14 dicembre 2020 "Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regolamento regionale n. 4/2014: valorizzazione economica "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata" per l'anno 2020; agevolazioni per i servizi di collegamento con il Comune di Monte Isola; rinnovo convenzione con Trenord di cui all'allegato D) e modifiche all'allegato C.6) alla DGR n. 7390/2017, come modificata dalla D.G.R. 3559/2020;

- la D.G.R. n. XI/5134 del 02 agosto 2021 "Semplificazione del procedimento di rilascio, rinnovo e utilizzo delle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014 e disciplinate dalla D.G.R. n.7390/2017 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. XI/5564 del 23 novembre 2021 "Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014: valorizzazione economica "lo Viaggio Ovunque in Lombardia – Agevolata" per l'anno 2021; sistematizzazione delle agevolazioni tariffarie per la categoria dei profughi cittadini italiani; agevolazioni per i servizi di collegamento con il comune di Monte Isola";
- la D.G.R. n. XI/7452 del 30 novembre 2022 "Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del regolamento regionale n. 4/2014: valorizzazione economica "lo Viaggio Ovunque in Lombardia – Agevolata" per l'anno 2022; approvazione proroga della convenzione tra Regione Lombardia e Trenord per la gestione delle agevolazioni tariffarie regionali sino al 31/07/2023; sistematizzazione delle agevolazioni tariffarie per la categoria dei profughi; agevolazioni per i servizi di collegamento con il comune di Monte Isola";
- la D.G.R. n. XII/799 del 31 luglio 2023 "Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014: approvazione proroga della convenzione di cui all'allegato D) alla D.G.R. n. 7390 del 20/11/2017 e ss.mm.ii. tra Regione Lombardia e Trenord per la gestione delle agevolazioni tariffarie regionali sino al 30/11/2023; recepimento delle modifiche introdotte dalla legge di semplificazione 2022 per i beneficiari delle agevolazioni tariffarie";
- la D.G.R. n. XII/1244 del 30 ottobre 2023 "Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2014: approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia e le aziende di trasporto pubblico regionale e locale per la gestione delle agevolazioni tariffarie regionali; aggiornamento del layout unico della tessera di riconoscimento riservata ai titolari di "lo Viaggio Agevolata" (R.R. 4/2014, art. 29)";
- la D.G.R. n. XII/5061 del 29 settembre 2025 "Determinazioni in merito alle Agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del regolamento regionale n. 4/2014: approvazione schema di convenzione tra Regione Lombardia e le aziende di trasporto pubblico regionale e locale per la gestione delle agevolazioni tariffarie regionali";
- la D.G.R. n. XII/5062 del 29 settembre 2025 "Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico ai sensi del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Regolamento Regionale n. 4/2014: valorizzazione economica “lo Viaggio Ovunque in Lombardia – Agevolata” per l’anno 2025”;

RICHIAMATE altresì le Delibere di Giunta Regionale aventi ad oggetto la disciplina delle agevolazioni tariffarie riservate agli appartenenti ai Corpi delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate di stanza in Regione Lombardia:

- la D.G.R. n. XII/1887 del 13 febbraio 2024 “Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, i comuni affidanti i servizi di trasporto pubblico locale con modello gross cost, i rappresentanti dei corpi delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia A.N.A.V., A.S.S.T.R.A. e A.G.E.N.S. nonché delle aziende Trenord S.r.l. e Navigazione Lago d’Iseo S.r.l. per l’anno 2024”;
- la D.G.R. n. XII/1888 del 12 febbraio 2024 “Protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei Corpi delle Forze Armate e dell’azienda Trenord S.r.l. per l’anno 2024”;
- la D.G.R. n. XII/3736 del 30 dicembre 2024 “Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico a favore dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate: proroga dei Protocolli d’intesa approvati con D.G.R. n. XII/1887 del 12/02/2024 e con D.G.R. n. XII/1888 del 12/02/2024” che proroga la validità dei protocolli al 31/03/2025;
- la D.G.R. n. XII/4147 del 31 marzo 2025 “Determinazioni in merito alle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico a favore dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate: ulteriore proroga fino al 30/06/2025, dei Protocolli d’intesa approvati con D.G.R. n. XII/1887 del 12/02/2024 e con D.G.R. n. XII/1888 del 12/02/2024”;
- la D.G.R. n. XII/4600 del 23 giugno 2025 “Determinazioni in merito alle modalità di circolazione sui mezzi di trasporto pubblico a favore dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate: approvazione del nuovo schema di protocollo d’intesa tra Regione Lombardia, i rappresentanti dei Corpi delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate e delle Associazioni di trasporto pubblico regionale e locale della Lombardia A.N.A.V. A.S.S.T.R.A. e A.G.E.N.S., le aziende Trenord S.r.l. e Navigazione Lago d’Iseo S.r.l. nonché i comuni affidanti i servizi di TPL con modello gross-cost e i comuni che svolgono in economia i servizi di trasporto pubblico locale”;

VISTI:

- il Programma Strategico per la Semplificazione e Trasformazione Digitale di Regione Lombardia - aggiornamento 2024 - parte integrante del Documento di Economia e Finanza Regionale 2025-2027 (allegato n. 7);
- la D.G.R. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024, con cui sono stati approvati il Piano Pluriennale delle Attività di Aria S.p.A. 2025-2027 e il prospetto di raccordo e successivo aggiornamento, di cui alla D.G.R. XII/4937 del 04 agosto 2025, che individua i finanziamenti autorizzati a carico del bilancio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regionale per consentire la registrazione dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, con funzioni di pubblica sicurezza, nel sistema di gestione dell'agevolazione IVOLA, mediante l'implementazione dell'applicativo in uso;

- la D.G.R. n. XII/4247 del 30 aprile 2025 "Proposta di progetto di legge "Revisione della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)";

RICHIAMATE:

- la Convenzione, sottoscritta in data 28 novembre 2025, tra Regione Lombardia e Trenord S.r.l. per la gestione delle agevolazioni tariffarie Regionali IVOLA con durata biennale e decorrenza dal 1° dicembre 2025;
- la "Convenzione Quadro per la verifica telematica del giudizio medico - legale di invalidità civile" sottoscritta dal Presidente della Regione Lombardia con INPS in data 15 giugno 2021, per la verifica del requisito di invalidità civile così come autocertificato dagli utenti IVOLA, tramite l'utilizzo dei sistemi di interoperabilità con il portale INPS, in sostituzione dell'interrogazione della Nuova Anagrafe Regionale (NAR);

DATO ATTO che, Regione Lombardia ha provveduto all'implementazione del sistema per la gestione delle agevolazioni tariffarie che consente l'interrogazione massiva ed automatica della banca dati INPS, circa la situazione economica dei richiedenti l'agevolazione IVOLA di seconda fascia;

PREMESSO che in occasione della Conferenza per il Trasporto Pubblico Locale del 12 novembre 2025, sono state presentate le modifiche al sistema IVOLA oggetto della presente delibera e consistenti nei seguenti punti:

- inserimento delle agevolazioni previste per gli appartenenti ai diversi corpi delle Forze dell'Ordine nel sistema delle agevolazioni tariffarie IVOLA;
- adeguamento delle fasce di invalidità civile IVOLA alle percentuali di invalidità civile previste dall'INPS, ai fini di una migliore gestione amministrativa del servizio soprattutto in fase di controllo del dato autocertificato dall'utente IVOLA;
- introduzione di una differenziazione dei beneficiari appartenenti alle fasce 1^a e 2^a, in funzione dell'indicatore della situazione economica (ISEE Ordinario) degli stessi;

DATO ATTO che, ad esito dei numerosi incontri tenutosi con i firmatari dei Protocolli di cui alla D.G.R. XII/1887/2024 e alla D.G.R. XII/1888/2024 per la definizione dei criteri di adesione per gli appartenenti ai corpi delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate all'agevolazione IVOLA e delle modalità di utilizzo della stessa, è stato condiviso un nuovo schema di Protocollo, approvato con D.G.R. n. XII/4600 del 23 giugno 2025, che prevede l'avvio del procedimento di rilascio dell'agevolazione a partire dal 01/01/2026, ferme restando le modalità di circolazione vigenti sino al 31/12/2025 per i medesimi soggetti;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che, durante la fase di raccolta delle sottoscrizioni da parte degli aderenti al nuovo schema di protocollo di cui al punto precedente, è emersa la volontà dei rappresentanti dei diversi corpi delle Forze Armate di non sottoscrivere l'accordo per la parte relativa alla cosiddetta "fase a regime" con avvio dal 01/01/2026;

RITENUTO necessario procedere alla revisione della disciplina riguardante l'agevolazione IVOLA di cui alle D.G.R. sopra richiamate:

- integrandola con l'introduzione di una nuova fascia IVOLA riservata alla sola categoria delle Forze dell'Ordine;
- ridefinendo le categorie di beneficiari invalidi civili sulla base delle percentuali previste dall'INPS ed in particolare prevedendo, quale requisito per accedere alla seconda fascia IVOLA, un grado di invalidità civile compreso tra il 74% e il 99%, fatta salva la categoria degli invalidi civili ultrasessantacinquenni per la quale rimane la percentuale compresa tra il 67% e il 99% in quanto già conforme;
- prevedendo che l'accesso all'agevolazione sia subordinato, in forma differenziata in base alle categorie di utenti, all'indicatore della situazione economica (ISEE Ordinario);

RITENUTO altresì necessario procedere:

- all'aggiornamento della ricognizione della normativa nazionale vigente avente per oggetto la verifica dei requisiti legittimanti il rilascio e il mantenimento dell'agevolazione tariffaria IVOLA, anche in considerazione dell'introduzione della categoria delle Forze dell'Ordine tra i soggetti beneficiari;
- alla revisione della normativa regionale vigente avente per oggetto i requisiti necessari per l'accesso all'agevolazione IVOLA, le categorie di beneficiari e i procedimenti amministrativi che disciplinano la gestione del servizio, contenuti negli atti di Giunta richiamati in premessa, in un'ottica di semplificazione, efficientamento e digitalizzazione;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XII/5368 del 24 novembre 2025 "Aggiornamento condizioni di trasporto tariffa transfrontaliera regionale / (Ticino + 651.17.1) Svizzera - Italia (Regione Lombardia) e determinazioni in ordine all'entrata in vigore dell'obbligo dell'utilizzo dei "chip on paper" e delle tessere personali di cui alla D.G.R. XII/4709/2025";

VALUTATI i seguenti documenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Allegato A "Normativa nazionale di riferimento per il rilascio ed il rinnovo annuale delle agevolazioni tariffarie in Regione Lombardia";
- Allegato B "Agevolazione "Io Viaggio Ovunque in Lombardia – Agevolata" – definizione del beneficio, delle categorie beneficiarie e dei requisiti previsti, nonché dei riferimenti tariffari";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- Allegato C “Definizione dei procedimenti amministrativi per rilascio, rinnovo, furto e smarrimento, mancato recapito, espletamento dei controlli a campione, rimborso, valorizzazione economica, nonché dei procedimenti sanzionatori”;
- Allegato D “Definizione Layout delle tessere” di aggiornamento dell'allegato B) alla D.G.R. XII/1244 del 30 ottobre 2023;

RITENUTO pertanto di sostituire, con la presente deliberazione e relativi allegati parti integranti e sostanziali, le disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/7390 del 20 novembre 2017 e le successive D.G.R. integrative e modificative degli allegati alla medesima;

RITENUTO altresì, di autorizzare l'azienda sottoscrittrice della convenzione per la gestione delle agevolazioni all'utilizzo delle giacenze delle tessere già conformi al layout regionale di cui alla D.G.R. XII/1244 del 30 ottobre 2023, fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31/12/2026, in aderenza a quanto stabilito dalla D.G.R. n. XII/5368 del 24 novembre 2025 per le tessere personali lo Viaggio;

VALUTATA la conseguente necessità di procedere all'aggiornamento e sostituzione degli atti dei provvedimenti di Giunta precedentemente richiamati, a partire dalla D.G.R. n. X/7390 del 20 novembre 2017, oltre alle successive deliberazioni di modifiche e integrazioni della stessa, nelle parti relative alle agevolazioni tariffarie, laddove diversamente disciplinate dal presente atto, mantenendone salvi gli effetti prodotti;

DI DARE ATTO che, la modulistica necessaria per i procedimenti amministrativi disciplinati nell'allegato C) è quella predisposta dalle strutture regionali in attuazione delle precedenti deliberazioni e che ogni eventuale modifica o integrazione, che si rendesse necessaria in funzione della presente deliberazione, è demandata alla competente struttura della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto previsto all'Allegato B), paragrafo B.4 “DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE”, è necessario definire con la presente deliberazione le tariffe a carico dei beneficiari l'agevolazione, distinte in relazione alle fasce e sottofasce di appartenenza;

RITENUTO di disporre il seguente regime tariffario:

1. “lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata di 1^a fascia:
 - 1.a – Tariffa agevolata pari a € 10/anno riservata coloro che sono in possesso di un'attestazione ISEE Ordinario fino a euro 16.500, ai minori invalidi senza limitazione ISEE, ai profughi in stato di bisogno con ISEE fino a euro 12.500;
 - 1.b - Tariffa agevolata pari a € 20/anno riservata a coloro in possesso di un'attestazione ISEE Ordinario superiore a euro 16.500;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2. "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata di 2^a fascia":
 - 2.a - Tariffa agevolata pari a € 80/anno riservata agli ultrasessantacinquenni e a coloro in possesso di un'attestazione ISEE Ordinario fino a euro 12.500;
 - 2.b - Tariffa agevolata pari a € 90/anno riservata a coloro in possesso di un'attestazione ISEE Ordinario superiore a euro 12.500 e fino a euro 16.500;
3. lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata di 3^a fascia":
 - Tariffa agevolata pari a € 700/anno;
4. lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata di 4^a fascia":
 - Tariffa agevolata pari a € 20/anno;

CONSIDERATO che le modifiche apportate alle fasce 1^a e 2^a richiedono, per poter applicare il nuovo regime tariffario, adeguamenti al sistema informativo di gestione delle agevolazioni;

RITENUTO pertanto di disporre, nelle more degli adeguamenti di cui al punto precedente, che il nuovo regime tariffario si applichi a decorrere dal 01/01/2026 esclusivamente per la 4^a fascia;

RICHIAMATO il Progetto di Legge n. 146 "Bilancio di previsione 2026-2028", approvato con D.G.R. XII/ 5235 del 30 ottobre 2025 "Approvazione della proposta di Progetto di Legge "Bilancio di previsione 2026-2028" e del relativo documento tecnico di accompagnamento";

STABILITO che in quanto agli oneri derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla presente deliberazione si provvederà in sede di rendicontazione annuale dei titoli di viaggio, secondo quanto previsto nelle deliberazioni annuali relative alla valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico e la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse del bilancio regionale, subordinatamente all'approvazione del P.d.L. n. 146 "Bilancio di previsione 2026-2028" (capitoli 10.02.104.8021, 10.02.103.8672, 10.02.104.17404 e 10.02.103.17405), per gli esercizi interessati, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20/06/2023 e, in particolare, il Pilastro 1 "Lombardia Connessa", l'Ambito Strategico 1.1. "Reti di mobilità: infrastrutture, servizi e connessioni" e l'Obiettivo strategico 1.1.3 "Programmare un sistema di trasporto pubblico integrato";

RICHAMATA la L.R. n. 20/2008 "Testo unico delle leggi regionali in tema materia di organizzazioni e personale" e i Provvedimenti Organizzativi della XII legislatura, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta Regionale ed il



Regione Lombardia
LA GIUNTA

conferimento degli incarichi dirigenziali;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sistematizzare e aggiornare la disciplina relativa alle agevolazioni tariffarie in attuazione degli articoli 44, 45 e 46 della legge regionale n.6/2012 già disciplinata con la D.G.R. n. X/7390 del 20 novembre 2017 e ss.mm.ii. che si intende superata dal presente atto;
2. di approvare, ai fini di quanto al precedente punto 1, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali della delibera:
 - Allegato A "Normativa nazionale di riferimento per il rilascio ed il rinnovo annuale delle agevolazioni tariffarie in Regione Lombardia";
 - Allegato B "Agevolazione "lo Viaggio Ovunque in Lombardia – Agevolata" – definizione del beneficio, delle categorie beneficiarie e dei requisiti previsti, nonché dei riferimenti tariffari";
 - Allegato C "Definizione dei procedimenti amministrativi per rilascio, rinnovo, furto e smarrimento, mancato recapito, espletamento dei controlli a campione, rimborso, valorizzazione economica, nonché dei procedimenti sanzionatori";
 - Allegato D "Definizione Layout delle tessere" di aggiornamento dell'allegato B) alla D.G.R. XII/1244 del 30 ottobre 2023;
3. di autorizzare l'azienda sottoscrittrice della convenzione per la gestione delle agevolazioni all'utilizzo delle giacenze delle tessere già conformi al layout regionale di cui alla D.G.R. XII/1244 del 30 ottobre 2023, fino al loro esaurimento e comunque non oltre il 31/12/2026, in aderenza a quanto stabilito dalla D.G.R. n. XII/5368 del 24 novembre 2025 per le tessere personali lo Viaggio;
4. di determinare le tariffe a carico dei beneficiari l'agevolazione, distinte in relazione alle fasce e sottofasce di appartenenza, come di seguito riportato:
 - "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata di 1^ fascia":
 - 1.a – Tariffa agevolata pari a € 10/anno riservata coloro che sono in possesso di un'attestazione ISEE Ordinario fino a euro 16.500, ai minori invalidi senza limitazione ISEE, ai profughi in stato di bisogno con ISEE fino a euro 12.500;
 - 1.b - Tariffa agevolata pari a € 20/anno riservata a coloro in possesso di un'attestazione ISEE Ordinario superiore a euro 16.500;
 - "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata di 2^ fascia":
 - 2.a - Tariffa agevolata pari a € 80/anno riservata agli ultrasessantacinquenni



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e a coloro in possesso di un'attestazione ISEE Ordinario fino a euro 12.500;

- 2.b - Tariffa agevolata pari a € 90/anno riservata a coloro in possesso di un'attestazione ISEE Ordinario superiore a euro 12.500 e fino a euro 16.500;

- lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata di 3^a fascia”:

- Tariffa agevolata pari a € 700/anno;

- lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata di 4^a fascia”:

- Tariffa agevolata pari a € 20/anno;

5. di disporre, nelle more degli adeguamenti che è necessario apportare al sistema informativo di gestione delle agevolazioni per l'applicazione del nuovo regime tariffario a seguito delle modifiche apportate alle fasce 1^a e 2^a, che il nuovo regime tariffario si applichi a decorrere dal 01/01/2026 esclusivamente per la 4^a fascia;
6. di precisare che sono confermate le disposizioni della D.G.R. n. X/7390 del 20 novembre 2017 e ss.mm.ii. nelle parti non aggiornate e modificate dal presente provvedimento;
7. di dare atto che la modulistica necessaria per i procedimenti amministrativi disciplinati all'allegato C) è quella predisposta dalle strutture regionali in attuazione delle precedenti deliberazioni e che ogni eventuale modifica o integrazioni che si rendesse necessaria in funzione della presente deliberazione è demandata alla competente struttura della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile;
8. di demandare altresì al Dirigente della competente struttura della Direzione Generale Trasporti e Mobilità Sostenibile l'attuazione di ogni adempimento conseguente al presente atto;
9. di stabilire che in quanto agli oneri derivanti dall'applicazione dei criteri di cui alla presente deliberazione, si provvederà in sede di rendicontazione annuale dei titoli di viaggio, secondo quanto previsto nelle deliberazioni annuali relative alla valorizzazione economica delle agevolazioni tariffarie per i servizi di trasporto pubblico e la cui copertura finanziaria è a valere sulle risorse del bilancio regionale, subordinatamente all'approvazione del P.d.L. n. 146 “Bilancio di previsione 2026-2028” (capitoli 10.02.104.8021, 10.02.103.8672, 10.02.104.17404 e 10.02.103.17405), per gli esercizi interessati, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;
10. di comunicare il presente atto all'azienda Trenord S.r.l, ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sottoscritta per la gestione delle agevolazioni tariffarie, al fine di predisporre le modifiche ai sistemi gestionali che si rendano necessarie a seguito degli interventi previsti;



Regione Lombardia
LA GIUNTA

11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito Istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/13 e sul portale della Giunta Regionale della Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO A

NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO ANNUALE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN REGIONE LOMBARDIA

DISPOSIZIONI GENERALI

Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente" (ISEE), e successive circolari INPS applicative.

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato".

DISPOSIZIONI PER SINGOLE CATEGORIE DI CITTADINI BENEFICIARI
RESIDENTI IN LOMBARDIA

Invalido/a di guerra dalla 1^a alla 8^a categoria

Legge 28 luglio 1971, n. 585 "Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra".

D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 "Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra".

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".

D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare".

Invalido/a per infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio dalla 1^a alla 8^a categoria

D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie".

Deportato/a nei campi di sterminio nazisti con invalidità dalla 1^a alla 5^a categoria, oppure deportato/a nei campi di sterminio nazisti con grado di invalidità civile non inferiore al 67%

D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043 "Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste" con particolare riferimento all'art.6.

Legge 08 luglio 1971, n. 541 "Norme di applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Legge 18 novembre 1980, n. 791 "Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ".

Legge 29 gennaio 1994, n. 94 "Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ".

Invalido/a a causa di atti di terrorismo o vittima della criminalità organizzata dalla 1^ alla 8^ categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa

Legge 20 ottobre 1990, n. 302 "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

Legge 23 novembre 1998, n. 407 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 "Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata".

Legge 3 agosto 2004, n. 206 "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181 "Regolamento recante i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'individualità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206".

Privo/a di vista per cecità totale, cecità parziale e ipovedente grave (da intendersi quale invalido civile con grado invalidità derivante da residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi).

Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili".

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti", come modificato dal D.M. 14 giugno 1994.

Legge 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4.

Sordo/a

Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti" con particolare riferimento all'art. 1.

Legge 20 febbraio 2006, n. 95 "Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi".

Invalido/a civile con grado di invalidità non inferiore al 74% e Invalido/a civile ultrasessantacinquenne con grado di invalidità tra il 67% e il 99%

Legge 30 marzo 1971, n. 118 "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili".

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".

Legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile".

D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 1988, n. 291 "Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988" con particolare riferimento all'art.3.

Legge 21 novembre 1988, n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti".

D.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 "Norme per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, nonché dei benefici previsti dalla legislazione vigente per le medesime categorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 26 luglio 1988, n. 291".

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi".

Decreto Ministeriale - Ministero del Tesoro - 5 agosto 1991, n. 387 "Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295, in materia di accertamento dell'invalidità civile".

Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992 "Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti".

Decreto Ministeriale - Ministero dell'economia e delle finanze - 2 agosto 2007 "Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante".

Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" con particolare riferimento all'art. 25.

Minore di anni 18 invalido/a

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi".

Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" con particolare riferimento all'art. 25.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" con particolare riferimento all'art. 94.

Inabile e invalido/a del lavoro con grado di invalidità non inferiore al 67% (da intendersi riferito ai casi di infortunio o malattia professionale o inidoneità psicofisica permanente assoluta o relativa derivante dallo svolgimento dell'attività lavorativa, che rendono il soggetto inabile al lavoro con grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 50% o corrispondente riduzione dell'attitudine al lavoro/capacità lavorativa non inferiore al 67%).

Legge 11 aprile 1955, n. 379 "Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro" con particolare riferimento all'art.7.

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" con particolare riferimento agli artt. 74 e segg. e all'art.178.

D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 "Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533".

D.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Decreto Ministeriale - Ministero del lavoro e della previdenza sociale - 12 luglio 2000 "Approvazione di «Tabella delle menomazioni»; «Tabella indennizzo danno biologico»; «Tabella dei coefficienti»; relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali".

Non rientrano nella categoria i soggetti divenuti inabili al lavoro per infermità non dipendenti da cause di servizio, il cui atto di riconoscimento dello stato di inabilità si basa su una delle seguenti disposizioni:

Legge 12 giugno 1984, n. 222 "Revisione della disciplina della invalidità pensionabile".

Legge 8 agosto 1991, n. 274 "Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi" con particolare riferimento all'art. 13.

Legge 8 agosto 1995, n. 335 "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" con particolare riferimento all'art.2, comma 12.

D.M. 8 maggio 1997, n. 187 "Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria".

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" con particolare riferimento all'art.35.

D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 "Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

Vittima del dovere con invalidità permanente non inferiore all'80%

Legge 13 agosto 1980, n. 466 "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche".

Legge 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)" con particolare riferimento all'art. 1, comma 562.

Cittadino/a Italiano/a Profugo/a da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, che versa in stato di bisogno

Legge 26 dicembre 1981, n. 763 "Normativa organica per i profughi" limitatamente alla fattispecie di cui all'art. 1, n. 4, che prevede che gli interventi previsti nella stessa legge si applicano ai cittadini italiani ed ai loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio. Sono considerati profughi, ai sensi del n. 4 dell'art. 1 i cittadini italiani che siano rimpatriati dai Paesi esteri o che, trovandosi in Italia, non possano farvi ritorno a causa di situazioni di carattere eccezionale ivi determinatesi e riconosciute con formale provvedimento dichiarativo dello stato di

necessità al rimpatrio. La qualifica di profugo è riconosciuta, a domanda, dal Prefetto della provincia di residenza del richiedente.

Legge 4 marzo 1952, n. 137 "Assistenza a favore dei profughi".

D.P.R. 4 luglio 1956, n. 1117 "Norme di attuazione per il riconoscimento della qualifica di profugo, agli effetti della legge 4 marzo 1952, n. 137".

Legge 25 ottobre 1960, n. 1306 "Provvidenze e benefici per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri".

Legge 12 dicembre 1973, n. 922 "Proroga delle provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati".

DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ACCOMPAGNATORE

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" con particolare riferimento agli artt. 76 e 218.

Legge 28 marzo 1968, n. 406 "Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili".

Legge 27 maggio 1970, n. 382 "Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili".

Legge 3 aprile 2001, n. 138 "Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici" con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4.

Legge 26 maggio 1970, n. 381 "Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti" con particolare riferimento all'art. 1.

Legge 11 ottobre 1990, n. 289 "Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi".

Legge 11 agosto 2014, n. 114 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" con particolare riferimento

all'art. 25.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" con particolare riferimento all'art. 94.

Legge 21 novembre 1988, n. 508 "Norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti".

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" con esclusivo riferimento all'art. 3, comma 3.

Legge 11 febbraio 1980, n. 18 "Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili".

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)", con particolare riguardo all'art. 94, comma 3.

D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" con esclusivo riferimento all'articolo 42-ter, comma 1.

DISPOSIZIONI PER CATEGORIE DI CITTADINI BENEFICIARI

NON RESIDENTI IN LOMBARDIA

Appartenenti ai Corpi delle Forze dell'Ordine, con qualifica di polizia giudiziaria, di stanza presso un Comando sito in Regione Lombardia e con funzioni di pubblica sicurezza

REGIO DECRETO 31 agosto 1907, n. 690 che approva l'unito testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed in particolare gli artt. 17 e 18.

LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1570 "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi" ed in particolare l'art. 8, comma 1.

LEGGE 1° aprile 1981, n. 121 "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza" ed in particolare l'art. 16.

D.P.R 22 settembre 1988, n. 447 "Approvazione del codice di procedura penale" ed in particolare l'art. 57 "Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria".

Dlgs n. 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" ed in particolare l'art. 6, comma 2.

ALLEGATO B

AGEVOLAZIONE “IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA – AGEVOLATA” - DEFINIZIONE DEL BENEFICIO, DELLE CATEGORIE BENEFICIARIE E DEI REQUISITI PREVISTI NONCHE' DEI RIFERIMENTI TARIFFARI

B.1 - Oggetto del beneficio

L'agevolazione, denominata "lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata", dà diritto alla circolazione a tariffa agevolata sui servizi ferroviari regionali, automobilistici interurbani, urbani e metropolitani e di navigazione sul lago d'Iseo per le relazioni comprese nell'ambito di applicazione della tariffa della Regione Lombardia, come meglio dettagliato nei set informativi e sul sito Istituzionale.

L'agevolazione non ha validità sui collegamenti ferroviari aeroportuali in 1^a classe se non unitamente allo specifico supplemento.

B.2 - Categorie di beneficiari dell'agevolazione

B.2.1 - lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata di 1^a fascia

L'agevolazione tariffaria di 1^a fascia è riservata ai cittadini residenti in Lombardia e appartenenti alle seguenti categorie, in possesso di un atto o di un certificato valido rilasciato dalla competente Amministrazione Certificante sulla base delle disposizioni normative di riferimento e contenute nell'Allegato A:

- a) invalidi di guerra dalla prima alla quinta categoria;
- b) invalidi per causa di servizio dalla prima alla quinta categoria;
- c) deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. con invalidità dalla prima alla quinta categoria, oppure deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z. con invalidità civile non inferiore al 67%;
- d) invalidi a causa di atti di terrorismo e vittime della criminalità organizzata, dalla prima alla quinta categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;
- e) privi di vista per cecità totale o parziale;
- f) ipovedenti gravi, da intendersi quali invalidi civili con grado di invalidità derivante da residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi;
- g) sordi;
- h) invalidi civili al 100%;
- i) minori di anni 18 invalidi;
- j) inabili ed invalidi del lavoro con grado di invalidità a partire dall'80% o

equiparato da intendersi con grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 60% o corrispondente riduzione dell'attitudine al lavoro/capacità lavorativa non inferiore all'80%;

- k) vittime del dovere con invalidità permanente non inferiore all'80%;
- l) cittadini italiani profughi da territori esteri, in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessità al rimpatrio, che versano in stato di bisogno determinato dal possesso di un'attestazione ISEE Ordinario in corso di validità entro un limite stabilito con Delibera di Giunta.

B.2.2. - lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata di 2^ fascia

L'agevolazione tariffaria di 2^ fascia è riservata ai cittadini residenti in Lombardia, appartenenti alle seguenti categorie in possesso di un atto o di un certificato valido rilasciato dalla competente Amministrazione Certificante, sulla base delle disposizioni normative di riferimento e contenute nell'Allegato A:

- a) invalidi di guerra dalla sesta alla ottava categoria;
- b) invalidi per causa di servizio dalla sesta alla ottava categoria;
- c) invalidi a causa di atti di terrorismo e vittime della criminalità organizzata dalla sesta alla ottava categoria o corrispondente percentuale di menomazione della capacità lavorativa;
- d) invalidi civili con percentuale compresa tra il 74% e il 99%
- e) invalidi civili di età superiore ai sessantacinque anni con percentuale compresa tra il 67% e il 99%;
- f) inabili ed invalidi del lavoro dal 67% al 79%, o equiparato da intendersi con grado di menomazione dell'integrità psicofisica non inferiore al 50% e sino al 59% o corrispondente riduzione dell'attitudine al lavoro/capacità lavorativa non inferiore al 67% e sino al 79%;
- g) persone di età superiore ai sessantacinque anni in possesso di un'attestazione ISEE ordinario in corso di validità Ordinario in corso di validità entro un limite stabilito con Delibera di Giunta.

B.2.3 - lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata di 3^a fascia

L'agevolazione tariffaria è riservata ai cittadini residenti in Lombardia e appartenenti alla seguente categoria:

- a) persone di età superiore ai sessantacinque anni senza indicatore della situazione economica (ISEE)

B.2.4 - lo viaggio ovunque in Lombardia – agevolata di 4^a fascia

L'agevolazione tariffaria di 4^a fascia è riservata agli ufficiali e agli agenti appartenenti ai seguenti Corpi delle Forze dell'Ordine:

- ▣ Polizia di Stato
- ▣ Carabinieri
- ▣ Guardia di Finanza
- ▣ Polizia Penitenziaria
- ▣ Vigili del Fuoco

di stanza presso un Comando sito sul territorio della Regione Lombardia, con qualifica di polizia giudiziaria e con funzione di pubblica sicurezza sul territorio regionale, ai sensi della normativa di riferimento indicata nell'Allegato A "NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO PER IL RILASCIO ED IL RINNOVO ANNUALE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE IN REGIONE LOMBARDIA" della presente deliberazione.

B.3 - Categorie di beneficiari aventi diritto all'accompagnatore

Le categorie di beneficiari delle agevolazioni tariffarie, se in possesso di un atto o di un certificato rilasciato ai sensi della normativa di riferimento per il riconoscimento del diritto all'accompagnatore indicata nell'Allegato A), hanno diritto a viaggiare accompagnati da una persona non pagante esibendo, in caso di controllo a bordo dei mezzi, il titolo di viaggio IVOL-agevolata del titolare dell'agevolazione e riportante l'indicazione "Con accompagnatore".

L'accompagnatore è la persona che, indipendentemente dalla propria età anagrafica, accompagna il titolare dell'agevolazione nel suo spostamento con i mezzi pubblici; avvalersi dell'accompagnatore è una mera facoltà per l'utente

titolare dell'agevolazione, che ha il diritto di viaggiare anche senza accompagnatore.

Per le categorie dei privi di vista, ipovedenti e dei minori di anni 18, Regione Lombardia riconosce automaticamente il beneficio di viaggiare con accompagnatore.

Per la categoria dei "minori invalidi" al compimento della maggiore età il beneficio dell'accompagnatore non è più riconosciuto automaticamente pertanto deve essere richiesto ai sensi delle disposizioni di riferimento di cui all'Allegato A) della presente deliberazione.

B.4 - Determinazione delle Tariffe

Per tutte le categorie descritte nel presente allegato, le agevolazioni tariffarie previste sottoforma di titolo di viaggio IVOLA sono soggette alla contribuzione da parte del beneficiario di una tariffa variabile in funzione della fascia (e sottofascia) di appartenenza.

Gli importi delle contribuzioni sono definiti con provvedimento della Giunta Regionale - in prima istanza con la Delibera che approva il presente documento - e sono modificabili annualmente con Delibera di Giunta in funzione degli adeguamenti tariffari dei titoli di viaggio IVOL nonché delle disponibilità di bilancio poste a copertura degli oneri di compensazione dovuti alle aziende del trasporto pubblico per le presenti agevolazioni.

ALLEGATO C

**“AGEVOLAZIONE “IO VIAGGIO OVUNQUE IN LOMBARDIA – AGEVOLATA” -
DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER RILASCIO, RINNOVO, FURTO E
SMARRIMENTO, MANCATO RECAPITO, ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE,
RIMBORSO, VALORIZZAZIONE ECONOMICA NONCHE’ DEI PROCEDIMENTI
SANZIONATORI”**

C.1 - Procedimento per il rilascio di una nuova agevolazione

1. Regione provvede a rendere disponibile la modulistica e le istruzioni per la presentazione dell'istanza di rilascio dell'agevolazione tariffaria sul sito internet <https://www.ioviaggioagevolata.servizirl.it/IVOLonline/> (d'ora in avanti "sito") e presso gli SpazioRegione e le sedi degli Uffici Territoriali Regionali.

La domanda può essere presentata:

- a) accedendo con l'identità digitale del richiedente al "sito" e compilando il form dedicato;
- b) compilando la modulistica sopra richiamata, da inviare a mezzo PEC/posta tradizionale agli indirizzi in essa indicati o da consegnare a mano presso gli SpazioRegione e le sedi degli Uffici Territoriali Regionali.

Per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine, di cui all'allegato B) "Agevolazione "lo viaggio Ovunque in Lombardia – Agevolata" - definizione del beneficio, delle categorie beneficiarie e dei requisiti previsti nonché dei riferimenti tariffari" punto B.2.4 (4^a fascia), è consentita unicamente la modalità di presentazione online.

2. Alla domanda, indipendentemente dalla modalità di presentazione, deve essere allegata la documentazione comprovante l'appartenenza a una delle categorie previste come beneficiarie dell'agevolazione tariffaria ai sensi della normativa regionale di riferimento, ivi inclusa e quando necessario, la copia, **preferibilmente in formato privacy** (quella con gli omissis), del verbale/i rilasciato/i dall'Ente Certificatore competente ad attestare lo stato di invalidità/inabilità del cittadino. L'invio della documentazione richiesta, così come indicato nella modulistica fornita all'utente e riportata sul sito istituzionale, è condizione necessaria al rilascio dell'agevolazione.
3. Regione, attraverso gli Uffici Territoriali Regionali e gli SpazioRegione, provvede all'istruttoria dell'istanza presentata e, nei casi di domanda incompleta che necessiti di documentazione integrativa o che presenti errori nella compilazione, provvede a darne notizia al richiedente con apposita comunicazione al recapito indicato in fase di domanda.
4. Per il rilascio dell'agevolazione tariffaria i requisiti previsti dalla normativa regionale, così come declinati nelle diverse categorie di cui all'allegato B) "Agevolazione "lo viaggio Ovunque in Lombardia – Agevolata" - definizione del beneficio, delle categorie beneficiarie e dei requisiti previsti nonché dei riferimenti tariffari", devono essere presenti al momento della protocollazione della nuova domanda e danno diritto all'agevolazione e all'attivazione del relativo abbonamento con i tempi e le modalità definiti nella comunicazione di accoglimento della stessa.
5. Regione procede con la verifica puntuale, ove possibile, dei requisiti richiesti per il rilascio dell'agevolazione, per il tramite dell'interoperabilità con le banche dati messe a disposizione dagli Enti certificatori.

In particolare:

- a) per le categorie di beneficiari che devono possedere la residenza in Lombardia è in fase di implementazione la verifica con il collegamento all'anagrafe nazionale (ANPR) che, una volta conclusa, permetterà il controllo puntuale di quanto autocertificato anche riguardo all'esistenza in vita e alla genitorialità. Nelle more dell'attivazione al servizio i controlli del requisito saranno effettuati ex post a campione;
 - b) per le categorie degli invalidi civili il controllo del requisito dichiarato avviene tramite l'utilizzo dei sistemi di interoperabilità con la banca dati INPS. In caso di mancato riscontro (ad esempio nel caso in cui il verbale non sia presente nella banca dati INPS in quanto antecedente alla creazione della stessa), Regione invia una richiesta di integrazione della documentazione utile alla verifica del requisito, con interruzione dei termini del procedimento. La mancata risposta alla richiesta di integrazione nei termini indicati nella comunicazione dà luogo alla comunicazione di diniego della domanda;
 - c) per le categorie per le quali non sono ancora attivi i sistemi di interoperabilità con gli Enti Certificatori i controlli su quanto dichiarato sono effettuati a campione ex post.
 - d) per le fasce di agevolazione che prevedono anche il requisito dell'indicatore della situazione economica (ISEE ordinario in corso di validità) al momento della protocollazione della domanda, si procede secondo le seguenti modalità:
 - se il richiedente non è in possesso di un'attestazione ISEE ordinario in corso di validità o possiede un ISEE superiore al valore stabilito dalla Giunta, Regione invia la comunicazione di diniego della domanda;
 - se il richiedente è in possesso di un'attestazione ISEE ordinario in corso di validità Regione, in presenza degli altri requisiti, invia la comunicazione di accoglimento della domanda di agevolazione;
 - se il richiedente è in possesso di un'attestazione ISEE ordinario in corso di validità riportante omissioni/difformità, Regione interrompe i termini del procedimento e informa il cittadino che per il rilascio dell'agevolazione può scegliere se ottenere una nuova attestazione ISEE senza omissioni/difformità oppure presentare un'autodichiarazione con assunzione di responsabilità riguardo alla completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;
6. Regione si riserva comunque la facoltà di richiedere documentazione integrativa in caso di fondato dubbio circa il possesso del requisito necessario al rilascio dell'agevolazione, con interruzione dei termini del procedimento. La mancata risposta alla richiesta di integrazione nei termini indicati darà luogo alla comunicazione di diniego della domanda.
7. Per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa regionale e autocertificati in fase di domanda, è effettuata a campione, ex post, presso i Comandi di appartenenza.

8. Regione, entro il termine massimo di 30 giorni dalla protocollazione della domanda presentata dal cittadino, conclude l'istruttoria della pratica inviando una comunicazione di accettazione o di preavviso di diniego dell'agevolazione, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, il cittadino riceve la comunicazione che include le modalità di pagamento dell'agevolazione e le istruzioni per l'utilizzo della stessa.
9. Regione provvede, comunque, ad effettuare successivi controlli, anche a campione, delle dichiarazioni dei cittadini non immediatamente verificabili in fase di istruttoria, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e in conformità a quanto previsto dall'art 15 della legge n. 183/2011.
10. A seguito del riconoscimento dell'agevolazione e a pagamento avvenuto Regione autorizza le aziende di trasporto ad emettere la tessera.
11. Le aziende di trasporto provvedono, comunicandolo a Regione, a emettere, attivare e inviare la tessera, entro 10 giorni lavorativi dalla data di pagamento, al recapito indicato dal richiedente (per gli appartenenti alle Forze dell'Ordine l'invio avviene presso la sede del Comando di appartenenza), tramite servizio postale con raccomandata comprensiva dei servizi relativi all'avviso di giacenza e all'informazione sullo stato della consegna.

La tessera elettronica di riconoscimento riporta l'indicazione dei dati anagrafici del beneficiario e la dicitura relativa al diritto all'accompagnatore o l'appartenenza alle Forze dell'Ordine.

La validità della tessera è stabilita in 5 anni, a decorrere dal mese di emissione.

Il beneficiario che non riceve la tessera entro 45 giorni dalla data di pagamento deve contattare Regione per segnalare la mancata consegna, in quanto suscettibile di sanzione da parte delle aziende di trasporto in caso di controlli a bordo dei mezzi.
12. Il titolo di viaggio è l'abbonamento annuale caricato dall'azienda di trasporto in fase di emissione della tessera. Il cittadino deve obbligatoriamente viaggiare portando con sé la tessera da esibire al personale di controllo a bordo dei mezzi. Nelle more della produzione e consegna della tessera, è possibile viaggiare con la quietanza di pagamento o l'attestazione di pagamento scaricabile dal sito che costituisce regolare titolo di viaggio temporaneo. Il cittadino usufruisce dell'agevolazione secondo le modalità e i tempi indicati nel modulo istruzioni allegato alla comunicazione di esito positivo dell'istruttoria.
13. In ogni caso il beneficiario dovrà viaggiare munito di un documento di riconoscimento valido.

C.2. - Procedimento per i casi di rinnovo annuale dell'agevolazione

1. Regione, almeno 2 mesi prima della scadenza annuale dell'abbonamento procede alla verifica dei requisiti richiesti per il rilascio dell'agevolazione per tutte le categorie di agevolazione escluse le Forze dell'Ordine (cfr punto 5)

2. Le verifiche riguardano i requisiti specifici per ciascuna categoria, di cui all'allegato B) "Agevolazione "Io viaggio Ovunque in Lombardia – Agevolata" - definizione del beneficio, delle categorie beneficiarie e dei requisiti previsti, nonché riferimenti tariffari", e sono attuate secondo le seguenti modalità:
- a) per le categorie di beneficiari che devono possedere la residenza in Lombardia vale quanto descritto al paragrafo C.1 punto 5 lettera a.
 - b) in merito al requisito di invalidità/inabilità:
 - per le agevolazioni rilasciate sulla base di requisiti di invalidità/inabilità attestati da verbali non soggetti a revisione o con revisione non ancora scaduta, la verifica viene effettuata a campione ex post;
 - per le agevolazioni rilasciate sulla base di requisiti di invalidità/inabilità attestati da verbali con revisione scaduta, Regione procede all'invio di apposita comunicazione con la quale richiede l'aggiornamento dei dati della pratica. Al ricevimento della documentazione richiesta:
 - Regione provvede ad aggiornare la pratica e a effettuare, ove possibile, i controlli preventivi al rinnovo per il tramite dell'interoperabilità con la banca dati di INPS;
 - nel caso in cui siano intervenute una o più variazioni nel possesso dei requisiti, tali da determinare un cambio della fascia di agevolazione, Regione informa il cittadino che, alla scadenza dell'abbonamento in corso, dovrà presentare una nuova domanda con la conseguente archiviazione della pratica esistente;
 - nel caso in cui il cittadino non dia riscontro alla richiesta di aggiornamento dei dati, alla scadenza dell'abbonamento in corso di validità, Regione non provvede al rinnovo dell'agevolazione.
 - c) per gli altri requisiti non verificabili attraverso l'utilizzo di sistemi di interoperabilità tra banche dati, si applicano i controlli di cui al punto 3 del paragrafo C.7.
 - d) per le fasce di agevolazione che prevedono anche il requisito reddituale (ISEE ordinario), la verifica è attuata per il tramite dell'interoperabilità con la banca dati di INPS con le modalità richiamate al punto 5 lettera d del paragrafo C.1.
3. Qualora tutte le verifiche sopra descritte abbiano esito positivo, Regione procede con l'invio di una comunicazione al cittadino in merito alle modalità di pagamento per il rinnovo dell'agevolazione, senza alcuna richiesta di integrazione documentale. Nel caso in cui la tessera in possesso del richiedente sia ancora in corso di validità il pagamento comporterà l'attivazione dell'abbonamento per i successivi 12 mesi.
- Qualora la durata del nuovo abbonamento ecceda la scadenza della tessera in corso di validità, Regione, a seguito del pagamento, provvede con la richiesta alle aziende di trasporto di emissione di una nuova tessera.
- In assenza del riscontro di pagamento (verificabile attraverso i sistemi regionali e delle aziende di trasporto – tramite apposita app in possesso degli operatori

di controllo) l'abbonamento non è valido e il cittadino è suscettibile di sanzione che può essere comminata dalle aziende di trasporto in caso di controlli a bordo dei mezzi.

4. Regione può comunque procedere con controlli a campione, ai sensi dell'art. dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 183/2011, verificando presso l'Ente Certificatore i requisiti in base ai quali il cittadino ha autocertificato il diritto per una determinata tipologia di agevolazione tariffaria.
5. Per la categoria delle Forze dell'Ordine, considerata la particolarità dei requisiti richiesti per il rilascio dell'agevolazione, il beneficiario dovrà effettuare la richiesta di rinnovo on line accedendo al sito e in tempo utile per il rinnovo dell'abbonamento in corso, provvedendo se necessario ad aggiornare i dati e i documenti allegati. Regione può richiedere integrazioni e può procedere alla verifica dei requisiti autocertificati ex post presso i Comandi di appartenenza. A seguito dell'esito positivo delle verifiche, Regione procede con l'invio di una comunicazione al cittadino in merito alle modalità di pagamento per il rinnovo dell'agevolazione, senza alcuna richiesta di integrazione documentale. Nel caso in cui tessera in possesso del richiedente sia ancora in corso di validità il pagamento da parte del cittadino comporterà l'attivazione dell'abbonamento per i successivi 12 mesi. Qualora la durata del nuovo abbonamento ecceda la scadenza della tessera in corso di validità, Regione, a seguito del pagamento, provvede con la richiesta alle aziende di trasporto di emissione di una nuova tessera. Nel caso di esito negativo delle verifiche Regione comunica al titolare che alla scadenza dell'abbonamento in corso di validità, Regione non provvede al rinnovo dell'agevolazione.

C.3. - Aggiornamento dati della pratica

1. Ciascun beneficiario deve mantenere aggiornate le informazioni contenute nella propria pratica; in particolare, è richiesto di comunicare a Regione Lombardia qualsiasi modifica intervenga sui dati anagrafici, di residenza e di recapito delle comunicazioni, e sui requisiti che danno diritto all'agevolazione (es.: un nuovo verbale attestante l'invalidità o, per le Forze dell'Ordine, l'operatività presso un diverso comando con sede in Lombardia);
2. Il beneficiario può aggiornare i propri dati con le seguenti modalità:
 - a. solo per i dati anagrafici, collegandosi alla propria area riservata sul sito;
 - b. per tutti gli altri dati, inviando una comunicazione alla casella PEC di Regione, o recandosi presso gli Spazio Regione sul territorio;

C.4. – Neomaggiorenni

1. Ai minori già titolari di verbale d'invalidità che prevede indennità di frequenza, Regione provvede a d inviare apposita comunicazione, 8 mesi prima del

compimento del 18° anno, con la richiesta di produrre copia della domanda di invalidità presentata all'INPS come soggetto maggiorenne, al fine del riconoscimento dell'agevolazione per un ulteriore rinnovo annuale. Al ricevimento di quanto richiesto, Regione riconosce, in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, il rinnovo dell'agevolazione per un anno. In caso di mancato riscontro, dopo la scadenza dell'abbonamento in corso, Regione non procede con il rinnovo dell'agevolazione e la pratica viene archiviata decorso un anno dalla comunicazione inviata.

2. Ai minori già titolari di verbale d'invalidità che prevede un'indennità di accompagnamento non soggetta a revisione, al diciottesimo anno di età è automaticamente confermato il rinnovo del diritto all'agevolazione, salvo la possibilità di una verifica a campione per confermare il grado di invalidità e il diritto al beneficio dell'accompagnatore tramite richiesta di integrazione.
3. Ai minori già titolari di verbale d'invalidità che prevede un'indennità di accompagnamento soggetta a revisione, Regione applica le verifiche di cui al paragrafo C.2.

C.5 - Procedimento per i casi di furto, smarrimento o malfunzionamento della tessera

1. In caso di furto, smarrimento o malfunzionamento della tessera, il cittadino (o un suo delegato o tutore legale) può recarsi presso uno dei punti di assistenza all'utenza messi a disposizione dalle aziende di trasporto, indicati nelle informative di Regione, ed esibendo un documento di riconoscimento valido, richiedere un duplicato della tessera contenente la quota residua dell'abbonamento precedentemente acquistato; il costo di rimissione della tessera è stabilito dalle aziende di trasporto emettitrici e non può essere superiore a quanto indicato al punto 2;
2. il beneficiario può, in alternativa, presentare la richiesta di rimissione della tessera tramite l'area personale del sito o utilizzando l'opportuna modulistica reperibile sullo stesso. Regione valida la richiesta di duplicato e comunica al richiedente i dati necessari per il pagamento delle spese di rimissione. In seguito al pagamento verrà prodotto il duplicato della tessera elettronica contenente i soli mesi residui dell'abbonamento. La ricevuta di pagamento delle spese di rimissione consente al beneficiario di viaggiare fino al ricevimento della tessera. Il costo di rimissione della tessera elettronica, con questa modalità, è pari a €10 e include le spese di spedizione da parte delle aziende di trasporto.
3. Se durante il periodo di validità annuale dell'agevolazione, si verificano casi di furto o smarrimento in numero superiore a 2 a carico del medesimo beneficiario, per ogni successivo rilascio dei duplicati emessi nel medesimo periodo, il beneficiario deve allegare alla richiesta di emissione di nuova tessera copia della denuncia di furto o smarrimento rilasciata dagli organi competenti.

C.6. - Procedimento per i casi di mancato recapito di comunicazioni cartacee

1. In caso di mancati recapiti di comunicazioni inviate da Regione o dalle aziende di trasporto tramite posta tradizionale (tessere elettroniche e comunicazioni relative alla pratica, anche contenenti indicazioni di pagamento), i plichi vengono consegnati a Regione Lombardia che provvederà a contattare l'utente per concordare la consegna.
2. In caso di impossibilità di contatto, la comunicazione contenente la tessera elettronica viene custodita da Regione fino alla sua naturale scadenza, procedendo alla successiva distruzione. Regione non procede all'invio di successive comunicazioni di rinnovo fino al ritiro della tessera da parte del beneficiario.
3. In caso di impossibilità di contatto, le comunicazioni relative alla pratica, anche contenenti indicazioni di pagamento, sono conservate da Regione per un anno, procedendo alla successiva distruzione, e viene sospeso l'invio delle comunicazioni di rinnovo.

C.7 Procedimento amministrativo per l'espletamento dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e in conformità all'art.15 della l. 183/2011

1. Regione effettua controlli a campione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dal richiedente di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 secondo le seguenti modalità:
 - a) individua annualmente, con apposito decreto Dirigenziale, un campione di pratiche di titolari di agevolazione da sottoporre a controllo;
 - b) nel caso in cui la pratica sottoposta a controllo non sia aggiornata nei dati o contenga allegati scaduti, Regione informa il titolare dell'agevolazione che deve provvedere all'aggiornamento, come indicato al paragrafo C.3, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regionale;
2. I controlli sono eseguiti tramite strumenti di interoperabilità tra banche dati, se messi a disposizione delle Amministrazioni competenti.

In mancanza di tali strumenti, Regione richiede alle Amministrazioni competenti di dare riscontro scritto, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, circa la corrispondenza o meno dei requisiti dichiarati con quanto risultante dai verbali o dai documenti in possesso delle stesse.
3. Nel caso in cui a seguito dei controlli o delle integrazioni ricevute il possesso dei requisiti venga confermato, Regione riconosce il mantenimento dell'agevolazione con l'invio della comunicazione di rinnovo.
4. in caso di mancata restituzione della documentazione entro il termine stabilito al punto b) del comma 1. o di esito negativo delle verifiche, Regione comunica al titolare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, il mancato rinnovo a scadenza naturale, e provvede all'archiviazione della

pratica.

5. È facoltà di Regione Lombardia trasmettere atto di diffida ad adempiere al cittadino beneficiario delle agevolazioni, antecedentemente all'avvio del procedimento sanzionatorio, al fine di regolarizzare, ove possibile, il possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali vigenti, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione.

C.8 - Procedimento relativo al rimborso del contributo tariffario per l'agevolazione

Il rimborso a favore degli utenti è effettuato nei casi di:

- rinuncia all'agevolazione;
- decesso del titolare;
- pagamenti erranei.

Termini di validità del rimborso:

- il rimborso si effettua solo per importi di valore superiore a 20 euro.
- il rimborso corrisponde al valore economico riferito al periodo di mancato godimento del beneficio, decorrente dalla data di richiesta di rimborso e sino alla scadenza naturale del versamento effettuato, ad eccezione del caso in cui il beneficiario sia deceduto;
- per i beneficiari deceduti il rimborso è calcolato dalla data del decesso. L'istanza, presentata dagli eredi come di seguito descritto, deve essere corredata da documentazione attestante il decesso.
- l'importo del rimborso è pari alla quota relativa alle mensilità residue al momento di presentazione della richiesta di rimborso/decesso. Il mese in cui avviene la richiesta/decesso è compreso se la stessa/o è avvenuta/o entro il giorno 15 del mese. Per ogni mensilità è rimborsato 1/12 del valore dell'abbonamento annuale pagato;
- il rimborso non può essere riconosciuto in caso di rinuncia all'agevolazione per mancanza di uno o più dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti per il rilascio/rinnovo ovvero se il pagamento è stato effettuato dopo la modifica della condizione di invalidità che ne ha determinato la variazione del requisito con conseguente decadenza dal beneficio.

Istanza per il riconoscimento del rimborso:

1. l'utente chiede il rimborso attraverso la compilazione del modulo, disponibile sul sito e presso tutte le sedi degli Uffici Territoriali Regionali, corredato dalla documentazione ivi indicata in relazione al caso di specie; per tutte le tipologie di rimborso deve essere allegata copia della quietanza di pagamento o in caso di indisponibilità, fa fede la registrazione a sistema del pagamento;
2. l'utente inoltra la richiesta secondo le modalità indicate nella modulistica messa a disposizione da Regione;

3. gli uffici regionali competenti procedono all'istruttoria dell'istanza e all'analisi della documentazione allegata, entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di protocollazione;
4. il termine di 30 giorni di cui al punto 3 si interrompe in caso di richiesta all'utente di integrazioni per incompletezza o irregolarità della domanda. In tal caso Regione indica un termine, non inferiore a 10 giorni, per provvedere all'integrazione. I termini iniziano nuovamente a decorrere dall'avvenuta regolarizzazione o dal completamento della domanda.
5. al completamento dell'istruttoria:
 - In caso di accettazione della richiesta da parte di Regione, sono predisposti gli atti amministrativi e contabili per dar corso al rimborso a favore del cittadino beneficiario con l'accredito della somma spettante, secondo le modalità scelte dal richiedente tra quelle indicate nel modulo compilato;
 - In caso di rifiuto Regione procede con il diniego motivato della richiesta di rimborso.
6. Nel caso in cui il richiedente abbia scelto la riscossione presso gli sportelli di una qualunque filiale di Banca Intesa-San Paolo deve procedere entro 12 mesi dall'emissione del mandato di pagamento da parte di Regione. Decorso tale termine, il beneficiario si considera decaduto dal diritto alla riscossione del rimborso, senza necessità di ulteriori o specifiche comunicazioni.

C.9 - Procedimento per la valorizzazione economica alle aziende di trasporto

La valorizzazione economica alle aziende di trasporto avviene con specifico atto della Giunta Regionale.

C.10 - Procedimento sanzionatorio in applicazione dell'art. 46, comma 2, della l.r. n. 6/2012.

L'articolo 46 della l.r. n. 6/2012 prevede che le violazioni amministrative previste a carico degli utenti siano applicate secondo i criteri previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

In applicazione dell'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, come da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è stata integrata nel sistema di incasso di Regione Lombardia la piattaforma pagoPA, da utilizzare per i pagamenti delle sanzioni applicate ai beneficiari delle agevolazioni tariffarie.

In applicazione della Legge n. 689/1981, è stabilito che il pagamento entro il 60° giorno dall'avvenuta notifica del verbale di accertamento della sanzione è effettuato in misura ridotta (con valore pari a un terzo del massimo indicato nella norma regionale sopra citata).

Qualora il trasgressore non effettui il versamento entro il termine sopra indicato, non avvalendosi della possibilità di pagare in misura ridotta, viene applicata la sanzione di valore compreso tra il minimo ed il massimo previsto dalla norma regionale (da 500 a 1.000 euro).

Qualora il trasgressore non proceda al pagamento della sanzione, Regione avvia il procedimento di esecuzione forzata, secondo le disposizioni regionali vigenti in merito alla riscossione coattiva.

Importo della sanzione

Le sanzioni comprese tra il valore minimo e massimo indicato all'art. 46 comma 2 della l.r. n. 6/2012, sono graduate nei modi seguenti:

a) applicazione della sanzione nel valore minimo di euro 500 qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- assenza di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a carico del trasgressore;
- lieve entità della violazione, corrispondente alla variazione dello stato di invalidità attestata dall'Ente Certificatore competente (data di revisione del grado di invalidità) risalente a non oltre 24 mesi dal controllo oppure al mancato possesso del requisito relativo alla residenza nel territorio lombardo da non oltre 24 mesi dalla data di verifica presso il Comune interessato;

b) oppure, qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- assenza di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a carico del trasgressore;
- pagamento del rinnovo dell'abbonamento senza preventiva autorizzazione di Regione;

c) applicazione della sanzione nel valore di euro 750 qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- assenza di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a carico del trasgressore;
- variazione dello stato di invalidità attestata dall'Ente Certificatore competente (data di revisione del grado di invalidità) risalente a più di 24 mesi dalla data di controllo oppure il mancato possesso del requisito relativo alla residenza nel territorio lombardo da più di 24 mesi dalla data di verifica presso il Comune interessato;

d) applicazione della sanzione nel valore di euro 1.000 in caso di accertamento di precedenti infrazioni amministrative attinenti alla stessa materia a carico del trasgressore o in caso di contestuale mancanza di più di un requisito previsto per il rilascio e il rinnovo dell'agevolazione tariffaria, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti;

e) applicazione della sanzione nel valore minimo di 500 euro in ogni altra ipotesi di carenza dei requisiti diversa da quelle indicate alle precedenti lettere.

Rateizzazione della sanzione

1. È possibile richiedere la rateizzazione delle sanzioni, in attuazione dell'art. 26 della legge 689/1981, nel caso in cui sia dichiarata la condizione economica disagiata derivante dall'essere in possesso di un'attestazione ISEE valida, senza annotazioni, non superiore a euro 16.500.
2. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata a Regione entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notificazione della sanzione ed è sottoposta all'imposta di bollo, se dovuta in base alle normative vigenti.
3. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza è adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto, previo controllo del possesso dell'attestazione ISEE di cui al punto 1 attraverso la banca dati dell'Ente Certificatore.
4. Alla dilazione di pagamento è applicato il tasso di interesse legale secondo le disposizioni vigenti al momento dell'accoglimento della domanda.
5. L'omesso o il tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione, con conseguente obbligo di pagare il residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, e l'eventuale e successiva iscrizione a ruolo per l'importo residuo dovuto.
6. La presentazione della richiesta di rateizzazione implica la rinuncia ad avvalersi della possibilità di ricorso al Giudice di Pace;
7. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento della quota capitale residua.
8. Il numero massimo di rate mensili concedibili è definito secondo la seguente tabella:

IMPORTO SANZIONE (EURO)	N RATE MASSIME CON ISEE FINO A 10.000 EURO	N RATE MASSIME CON ISEE OLTRE 10.000 EURO E FINO A 16.500 EURO
Fino a 500	18	10
Fino a 750	24	15
Fino a 1.000	30	20
Oltre 1.000	30	25

ALLEGATO D

DEFINIZIONE LAYOUT DELLE TESSERE

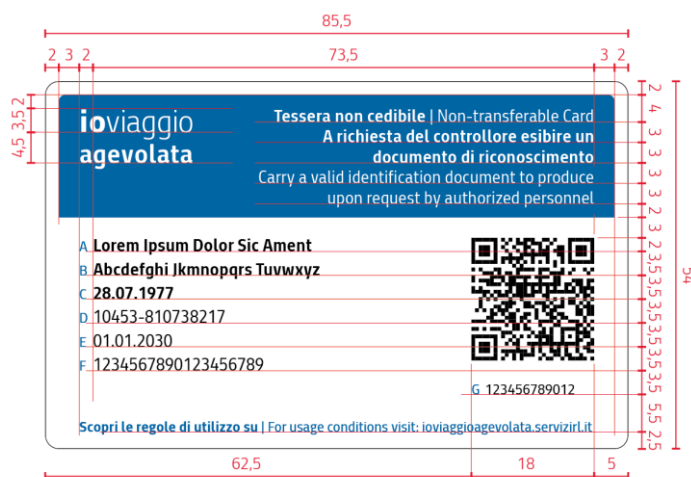
Il layout delle tessere di riconoscimento riservato ai titolari di agevolazione, che aggiorna quello definito dall' allegato B) alla D.G.R. XII/1244 del 30 ottobre 2023, è definito nelle diverse versioni come di seguito riportato.

Layout delle tessere Senza Accompagnatore

Lato A



Lato B



Layout delle tessere Con Accompagnatore

Lato A



Lato B



Layout delle tessere riservata alle FF.OO.

Lato A



Lato B



1. Elementi distintivi e colorazione

Il layout della tessera “ioviaggio agevolata” è univoco, senza distinzione tra i diversi operatori del trasporto pubblico regionale e locale, e si caratterizza attraverso i seguenti elementi obbligatori, distintivi dell'immagine coordinata del sistema regionale di trasporto pubblico, disciplinata nel Manuale per l'informazione ai viaggiatori del Trasporto Pubblico di cui alla D.g.r. n. 518/2023:

- utilizzo di 5 colori identitari del sistema regionale di immagine coordinata del Trasporto Pubblico di Regione Lombardia: bianco come colore di fondo e 3 ulteriori colori per gli elementi grafici (verde, verde chiaro, blu, rosso), così come di seguito:

Sistema coordinato TP RL CMYK

Bianco TP RL	0 0 0 0
Verde TP RL	65 0 100 0
Verde chiaro TP RL	31 0 51 0
Blu TP RL	100 50 10 5
Rosso Linea M1	0 100 91 0

- se non diversamente indicato, i testi sono sempre composti in Infovà regular o bold, corpo 7,2 pt o 6 pt, allineati a sinistra e in colore Blu TP RL. Il font è scaricabile dal link:

<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/manuale-tp/elementi-grafici>

- Per la composizione dei layout, utilizzare esclusivamente i file sorgente scaricabili all'indirizzo:

www.manualetp.regione.lombardia.it

1.1. Lato A

- elemento “fascia blu” posizionato lungo tutta la parte superiore, con margine di 2 mm uniforme sui lati sinistro, superiore e destro, angoli superiori stondati; include **esclusivamente** 9 pittogrammi dei modi di trasporto: Treno, Treno per aeroporto, Servizio ferroviario regionale, Servizio ferroviario suburbano, Metro, Tram, Bus, Funivia, Navigazione, nessun altro elemento grafico o testuale è consentito;

colori:

- fondo - Blu TP RL
- pittogrammi - Bianco TP RL
- pittogramma Metro - Rosso Linea M1;

- dicitura bilingue “Tessera | Card”;
- marchio “ioviaggio agevolata” bicolore con la caratteristica evidenziazione in bold della parola “io” e “agevolata”;

colori:

- “io” - Verde TP RL
- “viaggio” - Blu TP RL
- “agevolata” - Verde TP RL

- Tipologia agevolazione:
 - "senza accompagnatore" - Blu TP RL
 - "con accompagnatore" - Blu TP RL
 - "Forze dell'Ordine" - Blu TP RL
- elemento "DoppiaFreccia" identitario del sistema coordinato del Trasporto Pubblico: posizionato lungo tutta la parte inferiore, con margine di 2 mm uniforme sui lati sinistro, inferiore e destro, angolo inferiore sinistro stondato; include **esclusivamente** il logotipo completo Regione Lombardia, nessun altro elemento grafico o testuale è consentito; colori:
 - DoppiaFreccia - Verde TP RL e Verde chiaro TP RL
 - logotipo completo Regione Lombardia - Bianco TP RL

1.2. Lato B

- elemento "fascia blu" posizionato lungo tutta la parte superiore, con margine di 2 mm uniforme sui lati sinistro, superiore e destro, angoli superiori stondati; include esclusivamente:
 - marchio "ioviaggio agevolata" con la caratteristica evidenziazione in bold della parola "io" e "agevolata";
 - dicitura bilingue "Tessera non cedibile | Non-transferable Card";
 - dicitura bilingue "A richiesta del controllore esibire un documento di riconoscimento | Upon request by transport staff, present an identification document"
 colori:
 - fondo - Blu TP RL
 - tutti gli altri elementi - Bianco TP RL
- serie di 7 elementi identificativi individuati da lettere corrispondenti a:
 - A: Nome
 - B: Cognome
 - C: Data di nascita
 - D: Numero Tessera
 - E: Validità tessera
 - F: Holder-ID
 - G: Chip-ID
 colore:
 - lettere identificative - Blu TP RL
 - testi in dato variabile - nero
- QR-Code di 18 mm per 18 mm con area di rispetto di 3 mm per ciascun lato
- dicitura bilingue "Scopri le regole di utilizzo su | For usage conditions visit: ioviaggioagevolata.servizirl.it";